

Gian Maria Varanini

Lo statuto del 1399. Nota introduttiva

[A stampa in *Lo statuto del collegio dei giudici e avvocati di Verona (1399)*, a cura di A. Ciaralli, G.M. Varanini, Ordine degli Avvocati di Verona, Verona 2009, pp. 21-47 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]



LO STATUTO DEL 1399. NOTA INTRODUTTIVA

di Gian Maria Varanini

1. *L'età viscontea a Verona (1387-1404)*

La storiografia recente ha profondamente rivisto alcuni consolidati stereotipi della storia politica e istituzionale veronese del tardo medioevo, e un aspetto importante di questa revisione è stata la “riletture” del quindicennio di dominazione viscontea (dal 1387 al settembre 1402, quando morì Giangaleazzo Visconti; ne fu un'appendice la reggenza di Caterina Visconti, alla quale tenne dietro poi la dominazione carrarese, durata all'incirca un anno tra la primavera del 1404 e il 24 giugno 1405)¹. Considerati in passato come una stanca prosecuzione dell'età scaligera in attesa del risolutivo abbraccio con il leone di san Marco, avvenuto appunto nel giugno 1405, in realtà quegli anni costituirono una svolta cruciale, anzi *la* svolta cruciale per la storia della città².

Perduta nel 1387, con la caduta della signoria scaligera, la sua indipendenza politica, Verona si trovò inserita, per la prima volta dopo tre secoli di autonomia (e dunque per la prima volta in assoluto nella sua storia), nella cornice di uno stato territoriale che aveva altrove (a Pavia e a Milano) il suo centro decisionale, per quanto Giangaleazzo avesse creato proprio a Verona un *consilium* per le

¹ Abbreviazioni usate: ASVr = Archivio di Stato di Verona; BCVR = Biblioteca Civica di Verona.

Per ampie informazioni, cfr. G. SOLDI RONDININI, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, IV, Verona 1981 (ma 1978). Più di recente cfr. A. GAMBERINI, *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, con bibliografia e problematica aggiornata.

² Ho già espresso valutazioni di questo genere in passato in *Istituzioni, politica e società (1329-1403)*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Verona 1995, pp. 105-111; e in breve, con riferimento anche al collegio dei giuristi, in *Bartolomeo Cipolla e l'ambiente veronese: la famiglia e le istituzioni municipali*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*, a cura di G. Rossi, Padova 2009, pp. 119-120 (par. 3, «Giuristi e collegio a Verona sino alla metà del Quattrocento»).

partes de ultra Mincium del suo vasto dominio. Tutto cambiò, nella geografia del potere cittadino: le cariche religiose (a partire dall'episcopato) vennero affidate a uomini di fiducia del signore milanese³; l'organizzazione del distretto subì una energica scossa, con la concessione al Comune di Legnago della separazione giurisdizionale e il riordinamento dei vicariati cittadini⁴; gli statuti del Comune di Verona vennero riformati nel 1393, e amputati di una parte importante come il «*liber de militia*» (giacché Giangaleazzo volle smilitarizzare la società cittadina); l'urbanistica cittadina subì uno sfregio imponente, con la creazione della Cittadella, un grande campo trincerato nel cuore della città, e con la costruzione dei due castelli sul colle⁵. E si potrebbe continuare: ma non è un caso che proprio nel 1390, pochissimi anni dopo l'insignorimento visconteo, si sia verificata una rivolta, una delle rarissime rivolte "popolari" nella storia di Verona.

E anche nel contesto più ampio del composito stato visconteo – governato da Giangaleazzo Visconti per lo più come signore, legittimato dai comuni cittadini, piuttosto che come duca (titolo che acquistò dall'imperatore Venceslao nel 1395, in riferimento al solo territorio di Milano) – l'esempio di Verona (con il parallelo vicentino) ha un suo rilievo. Proprio perché sostanzialmente estraneo alla dinamica politica e sociale della città, rapportandosi con Verona il governo visconteo si appoggiò alle istituzioni municipali e alla *élite* sociale che s'era consolidata negli ultimi decenni scaligeri, una *élite* sociale che dal canto suo si guardò bene (salvo poche eccezioni) dal seguire Antonio della Scala e dall'appoggiare le velleitarie rivendicazioni scaligere. Ben diverso appare il rapporto tra governo visconteo e ceti dirigenti locali in Lombardia (ad esempio a Bergamo) o in Emilia (ad esempio a Reggio Emilia e negli anni successivi a Parma): lì i Visconti sono implicati profondamente (perché lo erano da almeno un secolo, almeno in Lombardia) nelle lotte feroci tra le fazioni aristocratiche, alimentate da una aristocrazia rurale che ancora possiede castelli (e non ha ancora optato per il palazzo cittadino), e lo saranno ancora nel corso del Quattrocento⁶.

³ GAMBERINI, *Lo stato visconteo*, cap. 2 (*Il principe e i vescovi. Un aspetto della politica ecclesiastica di Gian Galeazzo Visconti*), p. 92 e ss. per l'episcopato veronese di Jacopo Rossi oltre che per un saldo inquadramento del problema.

⁴ *Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati*, Verona 1980; in specifico per Legnago cfr. B. CHIAPPA, S. DALLA RIVA, G.M. VARANINI, *L'anagrafe e le denunce fiscali di Legnago del 1430-32. Economia e società di un centro minore della pianura veneta nel Quattrocento*, Verona 1997.

⁵ J.E. LAW, *The Cittadella of Verona*, in *War, Culture and Society in Renaissance Venice: Essays in Honour of John Hale*, edited by D. Chambers, C. Clough, M. Mallett, London 1993, pp. 9-27 (poi in una raccolta di saggi: J.E. LAW, *Venice and the Veneto in the Early Renaissance*, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney 2000, XV, ristampa anastatica).

⁶ Ho abbozzato questo paragone in G.M. VARANINI, *Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV)*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005, specie pp. 590-596.

A Verona, invece, non appare un caso che nell'ultimo decennio del Trecento abbia preso a consolidarsi un organismo ristretto di governo della città, come il consiglio dei Dodici *deputati ad utilia*, che fu poi, dagli inizi della dominazione veneziana, il perno del governo cittadino, insieme con il consiglio dei Cinquanta. L'attività del consiglio dei Dodici appare, negli ultimi anni del secolo, già notevolmente formalizzata⁷. E fu proprio un giudice eminente del collegio cittadino – quel Barnaba da Morano d'origine modenese che era radicato a Verona sin dagli anni Settanta, del quale ammiriamo ancor oggi in San Fermo Maggiore la bellissima tomba, oltre al pulpito da lui fatto costruire⁸ – uno dei protagonisti di questa cruciale riforma politica nei primi anni del Quattrocento, che costituisce il punto d'arrivo di una evoluzione iniziata durante la dominazione viscontea. Ispirandosi al principio, indubbiamente poco democratico, secondo il quale «ubi multitudo, ibi confusio», propose infatti quell'assetto dei consigli comunali che, con pochissime modifiche, sarebbe durato sino alla fine del Settecento⁹.

2. Avvocati e giudici veronesi tra Scaligeri e Visconti

Dai cenni sin qui forniti, già risulta evidente che la riforma del collegio dei giudici e degli avvocati¹⁰ e la stesura nel 1399 del nuovo statuto, edito nel 1868

⁷ Si veda in particolare la documentazione specificamente relativa al periodo visconteo analizzata in G.M. VARANINI, *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana*, in G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 185-196: è ai «sapientes comunis» che viene indirizzato, da Pavia, lo statuto riformato (definitivamente steso, si badi, nella città lombarda); sono loro, i «duodecim deputati ad utilia», che discutono nel 1398 un aspetto nevralgico del rapporto tra centro (Milano, Pavia) e periferia (Verona) come la gerarchia delle fonti di diritto (se si debba procedere «secundum statuta comunis Verone an secundum formam iuris comunis»), e sono gli interlocutori del podestà e del referendario visconteo. In un precedente intervento, *Note sui consigli civici veronesi (secoli XIV-XV). In margine a una ricerca di J.E. Law*, «Archivio veneto», s. V, CXII (1979), pp. 5-32, avevo analizzato i precedenti di età scaligera, e alcuni episodi pure di età viscontea.

⁸ Su di lui cfr. ora M. BICEGO, «*Est enim mors ad modum lapidis angularis qui qualitercumque cadat rectus remanet propter suam equalitatem*». *Le ultime volontà testamentarie di Barnaba da Morano, giurista e committente illustre nella Verona fra Tre e Quattrocento*, tesi di laurea, Università di Verona, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2000-2001, rel. T. Franco, con completa bibliografia.

⁹ J.E. LAW, *Venice and the "closing" of the Veronese constitution in 1495*, «Studi veneziani», n.s., I (1977), pp. 69-103 (poi in LAW, *Venice and the Veneto*, XII [ristampa anastatica]).

¹⁰ Come è noto, che l'esperto di diritto sia nello stesso tempo avvocato e giudice e svolga attività di consulente è un dato di fatto diffuso ovunque nell'Italia settentrionale. Sul punto cfr. E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII sec.)*. *Con un saggio sull'arte della memoria*, Milano 2005, specie pp. 65-66.

dal Bertoldi e ripubblicato in questa sede, può sicuramente esser inserita in una dinamica corporativa – e questa era naturalmente ancora l’ottica del valoroso erudito ottocentesco, che non per caso mise in sequenza i due statuti, quello del 1399 appunto, e quello del 1536, corredandoli di altri materiali importanti per la storia del collegio –. Del resto, la storiografia recente ha individuato proprio nei decenni fra Trecento e Quattrocento una svolta importante nella storia dei collegi dei giuristi in moltissime città italiane: «la clôtüre de l’institution s’affiche nettement», ha affermato Patrick Gilli, citando gli statuti di Padova, Bologna, Verona, Parma, Napoli, tutti approvati nell’arco di pochi decenni¹¹. Ma altrettanto certamente essa non può essere isolata dagli orientamenti che il governo visconteo impresso ai collegi di giuristi nelle varie città del dominio¹², considerando tra l’altro – in riferimento agli studi giuridici e universitari in genere – che almeno in teoria vigeva anche per Verona, nell’ultimo decennio del secolo, la norma che imponeva a tutti i sudditi la frequenza allo Studio pavese¹³. E soprattutto, la riforma del collegio dei giudici e avvocati non può essere esaminata fuori del contesto politico-istituzionale cittadino.

A fine Trecento, l’associazione professionale dei giuristi di Verona non era ovviamente priva di una sua storia, e di una sua lunga tradizione. Già gli statuti cittadini promulgati nel 1228 prevedevano la compilazione di una matricola, che diventò un obbligo energicamente sancito nella redazione statutaria del 1276 (quando si usa al riguardo il verbo «compellere»)¹⁴; all’epoca erano signori di fatto Mastino I e Alberto I della Scala. Tuttavia, il fatto che una matricola dei giudici (quelli originari della città, e quelli inurbati) sia stata

¹¹ P. GILLI, *Les collèges de juristes en Italie centro-septentrionale au XV^e siècle: autorité doctorale et contrôle social*, in *Les universités en Europe du XIII^e siècle à nos jours. Espaces, modèles et fonctions* (Actes du colloque international, Orléans, 16-17 octobre 2003), a cura di F. Attal, J. Garrigues, T. Kouame, J.-P. Vittu, Paris 2005, pp. 113-130, distribuito in formato digitale da www.retimedievali.it; e dello stesso autore, cfr. anche in generale l’importante monografia *La noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l’Italie médiévale (XII^e-XV^e siècles)*, Paris 2003. Sulla tendenza alla formalizzazione e alla chiusura dei collegi, cfr. anche E. BRAMBILLA, *Genealogia del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell’Italia padana, secoli XIV-XVI*, «Schifanoia», 8 (1989), pp. 123-150, poi rifuso nel volume di cui a nota 10.

¹² Non è sfuggito il fatto che anche a Pavia il collegio dei giureconsulti si rafforza in questi anni, ed ha la denominazione di «collegium advocatorum iudicumque», come a Verona; cfr. C. CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati di Verona*, Verona 2001, pp. 42-43. In generale, cfr. U. MEYER-HOLZ, *Collegia iudicum. Über die Form sozialer gruppenbildung durch die gelehrten Berufuristen in Oberitalien des späten Mittelalters, mit einem Vergleich zu den Collegia doctorum iuris*, Baden-Baden 1989.

¹³ La norma risaliva al 1392, come ricorda N. COVINI, «La bilancia drita». *Pratiche di governo, leggi e ordinamenti nel ducato sforzesco*, Milano 2007, p. 180 nota 73.

¹⁴ CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, pp. 23 e 25.

scritta in calce ad un *corpus* normativo rimasto in vigore sino al 1328, potrebbe lasciar intendere che sino a quell'epoca non esisteva uno statuto proprio del collegio¹⁵. Le norme che regolavano l'attività dei giudici veronesi erano dunque contenute all'interno della legge generale della città: a differenza di quanto accadeva per i notai. Del resto, l'associazione professionale di costoro nella tradizione veronese è definita *ars* o *misterium*, ed è dunque assimilata alle altre corporazioni artigiane; per i giudici invece si parla di *collegium*, e inoltre per designare l'autorità interna si usa, nelle frammentarie fonti trecentesche, il termine *anciani*, non il termine *gastaldio* tipico delle corporazioni, notai compresi¹⁶. La lista sopra citata – edita dal Sandri, ma già ben nota al Bertoldi che su di essa si basò per redigere uno degli elenchi editi a corredo degli statuti del 1399 e del 1536¹⁷ – risale ai primi anni Venti del Trecento: proprio pochissimi anni prima (1319) Cangrande I della Scala aveva promosso la grande impresa della riscrittura degli statuti delle arti, e tra le due cose potrebbe esserci un nesso. Sta di fatto comunque che l'archivio del collegio dei giudici non conserva materiale trecentesco anteriore all'età viscontea, e sembra perduto un grande registro («liber in folio magnus carte membrane, albus»), che esisteva ancora a fine Cinquecento quando un avvocato interessato alla storia del collegio lo consultò, traendone alcune notizie significative¹⁸.

Ovviamente, qualche notizia indiretta a proposito dell'attività dei giudici veronesi nel corso del Trecento scaligero, e del loro ruolo nella vita politica e istituzionale della città, la possiamo ricavare comunque: sia accertando la consistenza (peraltro piuttosto modesta) del gruppo di giudici attivo a Verona (nella seconda metà del secolo), sia arricchendo con qualche ulteriore tocco il quadro già noto della frequente circolazione, tra l'uno e l'altro stato signorile dell'Italia centro-settentrionale, dei migliori “tecnici” del diritto¹⁹. Riguardo al primo aspetto, nei due importanti consigli generali del comune che Cansignorio della Scala convocò nel 1367 e nel 1369 (come ormai accadeva raramente) per la ratifica di un accordo con la repubblica di Venezia, sono citati

¹⁵ *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte sino al 1323 (cod. Campostrini, Bibl. Civica di Verona)*, a cura di G. Sandri, II, Venezia 1959, pp. 120-122.

¹⁶ CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, p. 25. Come è noto, la separazione tra giudici e notai non vigea ovunque: a Firenze, per esempio, sino alla riforma medicea del pieno Cinquecento giudici e notai erano uniti in un'unica corporazione (cfr. GILLI, *Les collèges de juristes en Italie centro-septentrionale*, cit., con rinvio al classico studio di L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968).

¹⁷ A. BERTOLDI, *Due statuti del collegio dei giudici avvocati di Verona*, Verona 1869 (*Nelle nozze Zoppi-De Stefani*), pp. 61-62.

¹⁸ BCVR, ms. 1125, c. 6r; la notizia è conosciuta anche dal Bertoldi.

¹⁹ Tale il caso del reggiano Taddeo «de Rugeriis», vicario di Bernabò Visconti ma presente anche in Verona scaligero (CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, p. 33).

con rilievo – e la cosa certo non sorprende – diversi giudici. In particolare, il 16 luglio 1369 i primissimi ad essere elencati tra tutti i consiglieri sono proprio loro, in numero relativamente consistente: Francesco Maffei, Bernardo Del Bene, Pietro *a Sale*, Giovanni Maggi, Olivo Campagna, Leonardo da Quinto, Giacomo Acerbi, Ardimento Ardimenti, Giovanni Cipolla, Federico del fu Corrado da Imola²⁰.

In questo gruppetto, troviamo rappresentate le diverse componenti della composita *élite* scaligera. Alcuni giudici sono esponenti di famiglie che si erano affermate nei decenni precedenti all'interno della società veronese (i Campagna, i Cipolla) – in quel profondo ricambio che l'affermazione della signoria aveva determinato dalla seconda metà del Duecento in poi²¹ –; altri discendono da antiche casate ghibelline immigrate da Bologna e Firenze e ormai definitivamente radicate e integrate (i Maffei, i Del Bene); alcuni altri sono bresciani (Pietro *a Sale*, il Maggi). C'è poi il figlio di un giudice eminentissimo e influentissimo dell'età di Cangrande I e di Mastino II quale era stato Corrado «de Çiçis» da Imola; e ancora, un *parvenu* di recente affermazione come Leonardo da Quinto, destinato a una notevole fortuna appunto nell'età di Cansignorio (1359-1375) e poi in quella di Antonio della Scala (1375-1387).

Quanto al secondo punto, sulla base di altre fonti è possibile intravedere, in qualche caso, il *modus operandi* di questi giudici e il loro rapporto con il potere signorile nella tarda età scaligera: un rapporto in verità personalistico e verticistico, che ignora il collegio in quanto tale (facendo per ciò risaltare ancora di più l'importanza delle iniziative viscontee). Ad esempio, nel 1377 il fattore scaligero «super bonis rebellium» Tommaso Pellegrini, uno dei più potenti funzionari di Bartolomeo e di Antonio della Scala in quel momento signori della città, chiede un parere giuridico (un *consilium sapientis*) ai «savi d'i segnuri e [a] meser Gasparo», su una materia concernente la fiscalità ecclesiastica. Questi «savii» sono i «sapientes viri dominus Gaspar de Bononia et Leonardus de Quinto, Iohannes de Madiis et Barnaba de Mutina iudices et sapientes dominorum». Il parere viene predisposto dal citato «meser Gasparo», che altro non è che Gaspare Calderini («ego Gaspar de Calderinis decretorum doctor et miles... consulo»), allora relativamente giovane ma in seguito autorevolissimo docente dello Studio bolognese, figlio dell'ancor più celebre Giovan-

²⁰ G.M. VARANINI, *Alle origini del patriziato: il consiglio maggiore di Verona al tempo di Cansignorio (1367)*, in *Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede raccolti in occasione della mostra storico-documentaria*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 109-110.

²¹ G.M. VARANINI, *Gli Scaligeri, la classe dirigente veronese, l'élite 'internazionale'*, in *Gli Scaligeri 1277-1387*, pp. 113-124.

ni Calderini; e viene sottoscritto in autografo appunto da Leonardo da Quinto, Giovanni Maggi e Barnaba da Morano. Insieme, i quattro costituiscono dunque un organismo informale di consulenza per il potere politico. Nello stesso 1377, il Calderini, che era anche «advocatus et consiliarius» del capitolo della cattedrale di Verona, svolse la funzione di arbitro – nella veste ufficialissima di «vicarius magnificorum dominorum Bartholomei et Antonii de la Schala Verone, vicariorum imperialium et dominorum generalium» – in una controversia che riguarda un altro giudice veronese d'origine fiorentina, Pantaleone Alberti (in quel momento residente a Padova)²². Ancora: nel 1380, a proposito di una controversia tra i comuni di Riva del Garda e di Tenno allora soggetti agli Scaligeri si dice che «la dicta question si era commessa a miser Bernabè de Muran», volgarizzando il tecnicismo («committere») che indica – lo si vedrà anche negli statuti veronesi del collegio – il ricorso al *consilium sapientis*²³. Dunque, nella Verona della tarda età scaligera, spesso raffigurata soltanto come un regime corrotto e in disfacimento, circolavano personaggi di alta levatura culturale. Il riferimento a Gaspare Calderini lascia tra l'altro intendere che la città scaligera sembra gravitare – piuttosto che verso l'Università di Padova (città generalmente ostile a Verona, dal punto di vista politico, lungo tutto il Trecento) –, verso la cultura giuridica bolognese, a conferma di una tendenza che anche la provenienza geografica dei giudici di primo Trecento già lasciava presagire²⁴. Lo confermano ulteriormente i contatti tra Giovanni Calderini e il convento di S. Maria della Scala di Verona negli anni Cinquanta (dunque precedenti nel tempo), e la presenza nella documentazione locale di un *consilium* di un altro autorevole giurista dell'*Alma Mater*, come Egidio Foscarari²⁵.

Concentrando ora l'attenzione in modo più ravvicinato sugli anni Novanta e sull'età viscontea, è possibile riscontrare gli elementi di continuità e ad un tempo quelli di rinnovamento, rispetto alla dominazione scaligera appena conclusa. Fornisce, al riguardo, dati di grande interesse un elenco intitolato «Iudices descripti in matricula sive collegio iudicum comunis Verone sunt ut infra», che con ogni probabilità fotografa la composizione del collegio proprio al momento della conquista viscontea, e che in ogni modo fu redatto prima del gennaio 1389, dunque nel primo anno della dominazione di Giangaleazzo²⁶.

²² E. NAPIONE, G.M. VARANINI, «Gaspar recultor» e l'arca di Cansignorio Della Scala, «Verona illustrata. Rivista del Museo di Castelvecchio», 18 (2005), pp. 31-35.

²³ BICEGO, «Est enim mors ad modum lapidis», p. 9, su mia segnalazione.

²⁴ Dei 22 giudici non veronesi compresi nella lista del 1320 circa, 5 sono di Bologna, 6 di Reggio Emilia, 4 di Brescia, 3 di Firenze, 1 di Cremona, Parma e Piacenza; cfr. *Gli statuti veronesi*, II, pp. 120-122, e CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, p. 27.

²⁵ G.M. VARANINI, «Nonnulli presumptuosi». Due ducali ai rettori di Verona a proposito di studi universitari, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 40 (2007), p. 212.

²⁶ Lo si legge sulla c. 9r del registro intitolato *Acta venerabilis collegii iuristarum Verone*

Comprende (disposti su due colonne) 21 nomi di giudici, 12 dei quali risultano depennati (e sono qui di seguito indicati in corsivo); un'altra mano, che è quella di Bartolomeo Squarceti notaio del collegio, ne aggiunge poi sulla seconda colonna altri 7, che come si deduce dalle date riportate entrarono a far parte del collegio tra il gennaio 1389 e il febbraio 1392. I nomi di coloro che figurano nel primo elenco sono i seguenti:

Giovanni Maggi, Olivo del fu Bartolomeo Campagna, Leonardo da Quinto, Ardimento Ardimenti del fu Zilio giudice (morto il 2 giugno 1390), Pietro «a Sale», *Altichiero del fu Bonaventura Altichieri*, Barnaba da Morano, Montenario del fu Pasio da Montalbano, Iacopo Pisoni, *Bonaventura di Daniele notaio «de Togatis»*, Giovanni Pindemonte, Girolamo Polcastri di Vicenza, *Luisio Loschi di Vicenza*, Tommaso dalla Tavola, *Adoardo da Thiene*, Bartolomeo Scaioli da Reggio Emilia, *Giovanni Quartari da Parma, Mascarello del fu Bartolomeo da Vicenza, Bartolomeo Fabbri da Vicenza, Iacopo figlio di Bartolomeo Fabbri da Vicenza, Zambono Belloti da Cremona «doctor legum»* (che «recessit», cioè si allontanò spontaneamente).

Questi invece i nomi di coloro che entrarono a far parte del collegio nel triennio 1389-1392:

Bartolomeo Ruggeri, Pantaleone Alberti, Nicola del fu Benedetto da Morano «pro eo tempore quo ipse steterit et habitaverit in civitate Verone», Vivenzio Vivenzi (ammesso il 13 gennaio 1389), Iacopo Fabbri (ammesso l'8 novembre 1389), Gerardo da Bobbio giudice dei dazi (22 settembre 1391, «donec habitaverit in civitate Verone»), Bartolomeo da Reggio «factor» ovvero amministratore visconteo (1° febbraio 1392, anch'egli limitatamente al periodo della sua residenza in Verona).

Non mancano incertezze e problemi nella interpretazione di questa lista²⁷,

(ASVr, *Antico ufficio del registro*, b. 729, segnalato da CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, p. 47 nota 22), contenente le matricole quattrocentesche del collegio. Il registro contiene, nelle cc. precedenti alla 9, documentazione quattrocentesca, non anteriore al 1408. Si deve presumere che il notaio del collegio, quando (probabilmente in quell'anno) assemblò il registro allo scopo di scrivervi gli *acta* del collegio, in ottemperanza agli statuti del 1399 (cfr. qui oltre, pp. 80-81), abbia ritenuto di inserire il quaternione che comprende la c. 9 per riutilizzare le tre cc. bianche che seguono. Lo fece forse anche per salvare un'antica reliquia del collegio, della quale ebbe cura tuttavia di segnalare il mero valore documentario: l'intero testo di c. 9r è infatti incorniciato da un tratto di penna e integralmente cassato mediante la scritta «va // cat».

²⁷ Una delle quali riguarda proprio il primo dell'elenco, Giovanni Maggi, che risulta «canzelatus» per ordine del podestà Luterio Rusconi da Como e di Antonio Sartori da Trento, suo vicario, «auditis protestationibus dicti domini Iohannis et petitionibus suis, et hoc propter eius etatem etc., ac etiam de consensu domini Montenarii de Montalbano

ma sembra ragionevole pensare che vi sia stata una sorta di iniziale “epurazione”, evidentemente di chi era compromesso politicamente, e poi una successiva riammissione, come proverebbe l’esempio di Iacopo Fabbri (sul quale torneremo), che figura sia tra i depennati sia tra i nuovi ammessi. Probabilmente, la maggior parte dei giudici epurati o considerati sospetti si allontanò spontaneamente da Verona (come alcuni vicentini: un Loschi, un Mascarelli, un Thiene, nomi ben noti del patriziato della città berica). Forse soltanto il giureconsulto e astrologo Leonardo da Quinto, particolarmente coinvolto col passato regime scaligero, fu costretto ad esulare²⁸. Ma nel complesso c’è una notevole continuità, e se si considera nel suo insieme la documentazione concernente i giudici veronesi degli anni Novanta (compresa quella fornita dal codice degli statuti ripubblicato in questa sede) si ritrova un discreto gruppetto dei giudici “di lungo corso” che abbiamo già constatato esser attivi e prestigiosi in età scaligera. Ciò vale per Barnaba da Morano che abbiamo ripetutamente citato, affiancato ora dal consanguineo Nicola da Morano, per passare all’ormai anziano Giovanni Maggi (che morì nel 1403: ma suo figlio Maggio Maggi fu accolto nel collegio nel 1408), a Pantaleone Alberti e a Giovanni di Graziano Pindemonte, a Montenarò di Montalbano (che era originario di Crema²⁹), a Iacopo Pisoni da Riva del Garda³⁰, a Bartolomeo Scaioli da Reggio Emilia³¹.

L’insieme di questi dati suggerisce però anche un’altra considerazione. Come è ovvio anche in età viscontea c’è – come sempre – un nesso forte tra esercizio del potere e circolazione del sapere giuridico. Sicché non ci stupisce che nel collegio degli avvocati e giudici di Verona la componente autoctona, che via via continua ad alimentarsi, sia integrata da giuristi provenienti dalla Lombardia e dall’Emilia “viscontee”. Costoro sono accettati nel collegio veronese non solo tra il 1389 e il 1392 (per alcuni funzionari di Giangaleazzo Visconti entrati *pro tempore* nel collegio, come si è appena visto), ma anche

iudicis anciani dicte artis die III° iunii 1390». L’unica spiegazione plausibile, allo stato, è che il Maggi si sia fatto togliere dalla lista dei “sospesi” nella quale era stato inserito.

²⁸ G. SANCASSANI, *Un manipolo di umanisti*, in *Il notariato veronese attraverso i secoli. Catalogo della mostra in Castelvecchio*, Verona 1966, p. 31; R. AVESANI, *Il preumanesimo veronese*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi, G. Folena, II, *Il Trecento*, Vicenza 1975, pp. 134-135.

²⁹ CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, p. 49.

³⁰ Una figlia del quale, in questo piccolo mondo tutto casa e bottega, sposò l’or ora citato Maggio Maggi: cfr. F. SCARCELLA, *Maggio Maggi giurista veronese (sec. XIV-XV)*, «Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona», s. IV, XXIX (1977-78), pp. 249-258.

³¹ G.M. VARANINI, *La famiglia Pindemonte di Verona: le origini e le prime generazioni (secc. XIV-XV)*, in *Villa Pindemonte a Isola della Scala*, a cura di B. Chiappa, A. Sandrini, Verona 1987, pp. 31-54.

tra il 1396 e il 1399 (nonché ovviamente negli anni immediatamente successivi), come si apprende dalla documentazione trådita nei manoscritti statutari più tardi³². Sul versante veronese, troviamo perciò dal 1397 Nicola Faella, dal 1398 Bartolomeo «de Oxana» da Carpi di Villabartolomea (un villaggio all'estremo confine meridionale del territorio veronese, e un po' più tardi, dal 1406, Aleardo Gafforini da Lazise; per le provenienze padane, ecco Nicola da Morano (peraltro consanguineo di Barnaba) e Giusto «de Capitaneis» di Luino (ammesso nel 1398)³³.

Ancora nel 1420, quindici anni dopo l'inizio della dominazione veneziana, la composizione del collegio, così come risulta da uno dei documenti editi dal Bertoldi e ripubblicati in questa sede³⁴, è imperniata su alcuni "grandi vecchi" presenti in collegio da oltre vent'anni, come Aleardo Gafforini, Bartolomeo «de Oxana» e Giovanni Pindemonte, ai quali si aggiungono *new entries* come quelle dei Giuliari (provenienti da Padova, recentemente radicatisi a Verona, presenti in quell'anno con ben due giudici)³⁵ e di Antonio Banda.

3. *Tra il giure e le lettere*

Le accurate ricerche di Rino Avesani, dedicate al Quattrocento letterario veronese, hanno sottolineato con forza il notevole spessore culturale di questa «cerchia di giureconsulti e di notai che, senza essere uomini di lettere, in quei decenni [*fra Trecento e Quattrocento*] ebbero parte di rilievo nella vita culturale veronese»³⁶.

Una prova importante di questa solida preparazione e di questa autorevolezza sta nel fatto che un buon numero degli avvocati e giudici citati possedeva biblioteche importanti, ricche di testi giuridici ma non solo. Di qualcuna di queste raccolte librerie, conosciamo solo l'esistenza: Giovanni di Graziano Pindemonte per esempio, facendo testamento nel 1415, stabilisce la vendita di tutti i suoi libri, ma non li elenca³⁷. Una biblioteca molto cospicua, di oltre 200 volumi, possedeva invece il notaio Bartolomeo Squarceti da Cavaion, che giudice non era ma apparteneva allo stesso *milieu* culturale, essendo notaio

³² Cfr. qui sotto, pp. 46-47.

³³ BCVR, ms. 1125, c. 4r.

³⁴ Cfr. qui sotto, pp. 110-115.

³⁵ *La famiglia Giuliari dal Trecento al Settecento*, in *Palazzo Giuliari. Da residenza patrizia a sede universitaria*, a cura di L. Olivato e G.M. Varanini, Verona 2009, pp. 49-58.

³⁶ R. AVESANI, *Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere*, in *Verona e il suo territorio*, IV, t. 2, Verona 1984, p. 10.

³⁷ VARANINI, *La famiglia Pindemonte di Verona*, p. 37.

del collegio (sin dai primi anni Novanta³⁸) e rogando proprio lui, in prima persona, le ammissioni dei nuovi giudici³⁹; e gomito a gomito con i giudici veronesi (avendo l'incarico di redigere il «*liber dierum iuridicorum*», ovvero il calendario giudiziario cittadino) viveva quotidianamente un altro notaio colto e attento, possessore di libri non comuni, come Bartolomeo Lando da S. Cecilia (padre del celebre Silvestro Lando, il futuro umanista e cancelliere del comune, autore del prologo degli statuti cittadini del 1450)⁴⁰. Competenza non trascurabile in materia di notariato aveva a sua volta il giudice Giovanni Maggi. Egli vantava, è vero, anche altri interessi, visto che possediamo «*aliqua carmina de prelio priapi et vulve*» attribuiti appunto a «*Iohannes Madius iurisconsultus*»; ma qui importa il fatto che nel 1380 aveva insegnato, a Verona, arte notarile commentando i capitoli 5-7 della *Summa artis notarie* di Rolandino de' Passeggeri⁴¹. Per questo il collegio dei notai volle far scrivere a caratteri d'oro il suo nome nella matricola del 1409, e lo definì «*huius artis lucerna coruschans*»⁴².

Tra le biblioteche di questi giuristi veronesi, mette conto segnalare quella di Bartolomeo «de Oxana» da Carpi, «*eximius ac famosus legum doctor*», «*advocatus comunis Verone*» nei delicatissimi giorni del giugno 1405 nei quali c'era da gestire la presa di potere di Verona da parte del governo veneziano⁴³.

Fu inventariata nel 1425, alcuni anni dopo la sua morte, e passò per la parte giuridica (comprendeva anche testi di grammatica e ovviamente di materia notarile: «*libri notarie et grammaticales*»⁴⁴) a Pier Francesco Giusti, che un quarto di secolo più tardi avrebbe fatto parte della commissione dei revisori dello statuto del comune di Verona. Si tratta di 72 volumi, che comprendono tutti i ferri del mestiere. Citando un po' alla rinfusa, si possono ricordare il *Digestum* e l'*Infortiatum*, le *Decretali*, il *Sesto* e *Clementine*; la *Summa Hostiensis*; l'*Archidiaconus super Sexto* di Guido da Baisio; il meglio di Alberico da Rosciate, compresi i *Repertoria iuris* e le *Questiones*

³⁸ È lui infatti che scrive le aggiunte all'elenco di giudici citato sopra, note 17 e 26 e testo corrispondente.

³⁹ A. AVENA, *I libri del notaio veronese Bartolomeo Squarceti da Cavaion (1420)*, «*La bibliofilia*», XIII (1911), pp. 241-252 e 324-335.

⁴⁰ G.M. VARANINI, *Le annotazioni cronistiche del notaio Bartolomeo Lando sul liber dierum iuridicorum del comune di Verona (1405-1412)*, in *Medioevo. Studi e documenti*, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G.M. Varanini, II, Verona 2007, p. 381.

⁴¹ AVESANI, *Verona nel Quattrocento*, pp. 10-11 e nota 1 di p. 11.

⁴² SANCASSANI, *La scuola del notariato*, in *Il notariato veronese*, in *Scritti in onore di monsignor Giuseppe Turrini*, Verona 1973, p. 17.

⁴³ F. SCARCELLA, *Una libreria giuridica veronese del Trecento*, in *Scritti in onore di monsignor Giuseppe Turrini*, Verona 1973, pp. 749-763.

⁴⁴ Legati a Simone Carnevali da Carpi, che sposò la vedova del giurista.

statutorum «scripte manu quondam ipsius Bartholomei de Carpo»; e ancora numerosi testi di Bartolo da Sassoferrato (*Super toto codice, Super Digesto veteri* «in cartis et miniaturis»), la *Summa* di Goffredo, la *Summa* di Azzone, una *Margarita Baldi*, una raccolta di *Consilia* di Federico *de Scalis* e di Giovanni Calderini; altri testi del Bottrigari, di Iacopo *de Arena*, di Cino da Pistoia, di Dino del Mugello, di Bartolomeo da Saliceto, di Oldrado da Ponte, di Iacopo Belvisi, di Giovanni d'Andrea, di Francesco Zabarella, di Angelo Gambiglioni (*Angelus super prima parte Codicis*); e infine «unus magnus liber Consiliorum multorum doctorum».

Non meno cospicua, com'era da aspettarsi data la statura del personaggio e la complessità della tradizione culturale della sua è famiglia, la raccolta libraria di Barnaba da Morano (1411), che egli suddivise tra nipoti e parenti⁴⁵; ma meno “tecnica”, più aperta alla letteratura e alla religiosità.

Beninteso, oltre ai testi indispensabili (*Digestum, Inforciatum, Codex, Decretum, Liber Decretalium, Sextus, Clementina; Summa Hostiensis, Summa Azonis; Usus feudorum*, ecc.), compaiono molti tra i principali commentatori due-trecenteschi: Dino del Mugello, Guglielmo da Cuneo, Cino da Pistoia, Alberico da Rosciate, Giovanni d'Andrea, Bartolo da Sassoferrato [«multa et multa opera enucleata ex Lecturis Bartoli»], Baldo degli Ubaldi, Ranieri Arsendi da Forlì, Iacopo Bottrigari. Ma sono presenti anche un po' di classici, peraltro banali (Valerio Massimo, molto Seneca), autori medievali («Arenghe Arnaldi clerici», Pier della Vigna), e molti testi religiosi e di devozione (vari sermonari, tra i quali quelli editi da Rico da Morano [il figlio del celebre cronista Bonifacio], «breviarium suum pulcrum», «Biblia sua pulcra»).

Non conosciamo invece la consistenza della biblioteca di Iacopo Fabbri, che qui ci interessa particolarmente perché insieme con Montenarso da Montalbano «licenciatus in iure civili» fu l'estensore dello statuto del collegio del 1399. Di lui sappiamo però molte cose, a partire dal fatto che risulta iscritto (o iscritto nuovamente?) al collegio dei giudici di Verona dall'8 novembre 1389⁴⁶. Soprattutto, possiamo seguire la sua carriera di uomo pubblico e qua-

⁴⁵ Segnalato e velocemente studiato dalla fondamentale ricerca di L. SIMEONI, *Il giurista Barnaba da Morano e gli artisti Martino da Verona e Antonio da Mestre*, «Nuovo archivio veneto», n.s., X (1910), pp. 216-236, l'inventario è ora trascritto nella tesi di laurea di BICEGO, «*Est enim mors ad modum lapidis*», pp. 139-142, e meriterebbe un'edizione e uno studio approfondito.

⁴⁶ Per questa data, cfr. qui sopra, testo corrispondente a note 26-27. Non è purtroppo databile con esattezza l'importante parere (approvato in tutto e per tutto, e sottoscritto insieme con lui, dal solito Barnaba da Morano) che egli dà, con dovizia di argomentazioni e di citazioni, a proposito della *muda* della porta delle mura di Verona nota come porta

si di “rappresentante ufficiale” del Comune di Verona, in tutte le circostanze più delicate della politica cittadina nel primo quarto del Quattrocento. Il 25 maggio 1404 aveva recitato l’orazione ufficiale quando Francesco Novello da Carrara aveva preso possesso di Verona. Poco più di un anno dopo, aveva gestito il passaggio alla dominazione veneziana, guidando la delegazione veronese a Montorio, il 22 giugno 1405, nel primo contatto con l’esercito veneziano, e pronunciando il giorno successivo un discorso in piazza Erbe, di fronte a Gabriele Emo, il plenipotenziario della repubblica di Venezia venuto a prendere possesso della città. Il 12 luglio 1405, poi, aveva fatto parte della sceltissima ambasciata (attentamente dosata in tutte le sue componenti) che – recatasi a Venezia con le due insegne, la croce rossa in campo bianco dell’antico comune e la croce gialla in campo blu del comune popolare – in palazzo ducale, aveva fatto formale atto di soggezione al doge Michele Steno. Anche lì aveva tenuto l’orazione ufficiale, e l’avrebbe fatto ancora nel 1423, quando la città rese omaggio al nuovo doge, Francesco Foscari. Dei suoi contatti culturali ad altissimo livello, è testimone il fatto che nel 1413 ospitò Manuele Crisolora, in occasione del breve soggiorno veronese della comitiva curiale romana, sulla strada del concilio di Costanza. Va infine ricordato che tra i motivi che ci impediscono di conoscere i suoi libri, c’è anche la sua bontà d’animo, che andava di pari passo con una profonda conoscenza della macchina della giustizia veronese in tutti i suoi aspetti, e nei suoi limiti. Ce lo testimonia l’originale legato testamentario che egli mette per iscritto nel 1412, quando appunto pone in vendita la sua biblioteca dettando le sue ultime volontà. Il Fabbri costituisce infatti una rendita di 20 lire annue, da utilizzarsi per fornire a tutti i carcerati veronesi, nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto), due brente di acqua «limpida e fredda».

In considerazione della sua indefessa ed evidentemente apprezzata attività di scrittore e di oratore, è facile attribuire a lui la stesura o almeno la concezione del prologo degli statuti del collegio dei giudici del 1399, piuttosto complesso e ricco di stratificazioni culturali, sul quale qui sotto mi soffermo.

del Vescovo, cioè di un importante prelievo daziario sul quale il governo signorile volle veder chiaro: «ego Iacobus de Fabris legum doctor et ad fidem predicta scribi feci et meum sigillum apposui». Simeoni lo data persuasivamente al 1388-1389 (con preferenza per quest’ultimo millesimo), e dunque all’inizio della dominazione viscontea, ma la desiderabile maggior precisione è al momento impossibile da raggiungere. Cfr. L. SIMEONI, *Dazii et tolonei medievali di diritto privato a Verona*, in L. SIMEONI, *Studi su Verona nel medioevo*, I, Verona 1959 (= «Studi storici veronesi», VIII-IX, 1957-58), pp. 202-203 e 230-231 (lo studio risale al 1907).

4. *Lo statuto del 1399*

Il codice che tramanda il testo dello statuto del collegio ha una sua discreta eleganza, come sottolinea in questa sede Antonio Ciaralli: è di formato modesto (congruo del resto alla sua brevità), ma è bene impaginato, con ampi margini, scritto in una semigotica abbastanza sostenuta e bene eseguita. Come è ovvio, questi elementi “esteriori” sono il frutto di una scelta precisa e costituiscono in realtà, nel loro insieme, un dato di estrema importanza: oltre al suo valore normativo, uno statuto ha sempre una forte valenza simbolica, e il buon livello grafico del manufatto, frutto di un lavoro accurato e affidato a professionisti di qualità, è un dato significativo in tale direzione. Di tutto ciò la riproduzione integrale del manoscritto, che accompagna questa edizione critica, consente facilmente di rendersi conto. Rinviando alla *Descrizione del manoscritto* per ulteriori particolari, è opportuno ricordare qui che alcuni errori presenti nel testo (e documentati debitamente nelle note in calce all’edizione) consentono di affermare in modo incontrovertibile che il manoscritto che possediamo è copia di un testo precedente. La sua stesura materiale deve dunque essere posticipata di qualche tempo rispetto alla data di approvazione del 1399, e va collocata nei primi anni del Quattrocento: impossibile dire se prima o dopo il 1405, comunque prima del *terminus ante quem* costituito da un’aggiunta datata 1420. Ma ciò poco importa in questa sede; è invece d’obbligo svolgere qui alcune pur sintetiche annotazioni sul contenuto, peraltro già ampiamente analizzato dal Carcereri de Prati nella sua recente monografia⁴⁷.

Come si è già accennato, anche in epoca scaligera il collegio dei giudici veronesi seguiva certamente regole e procedure di funzionamento interno, ma non abbiamo notizie precise al riguardo anteriormente all’età viscontea, e anche il lessico usato sembra in verità abbastanza oscillante. Nel 1390 Montenario di Montalbano è detto (da Bartolomeo Squarceti, che è un notaio scafato) «iudex ancianus dicte artis», con l’uso dunque del termine che indica le corporazioni, non del più specifico *collegium*; ma di «iudices descripti in matricula sive collegio iudicum comunis Verone» parla l’elenco degli “epurati” ai quali si è fatto cenno sopra⁴⁸. Per lo stesso Montenario di Montalbano peraltro si usa nel 1389 «prior et ancianus collegii iudicum». Sono pochi cenni, ma bastano a far intendere che lo statuto del 1399 ebbe sicuramente un’importanza decisiva sotto questo profilo e segnò un punto fermo.

Il «collegium iudiciale» (come è definito nel testo che precede lo st. 1) era costituito da un numero circoscritto di professionisti; ma si trattava di un gruppo coeso e fortemente consapevole del proprio privilegio. Per governar-

⁴⁷ CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, pp. 50 ss.

⁴⁸ ASVr, *Ufficio del registro*, reg. 729, c. 9r.

lo, è sufficiente una gerarchia piuttosto elementare, che si riassume nel solo priore (st. 1)⁴⁹, col quale cooperano a livelli diversi il sindaco, il notaio (st. 11; in genere, e basta una scorsa alla documentazione quattrocentesca per convincersene, un professionista d'alto livello⁵⁰), il *viator* (successivamente detto bidello, con un provvedimento assunto nel 1420 e riportato di seguito allo statuto [doc. I]). La breve durata delle cariche – appena un anno, con contumacia obbligatoria per l'anno successivo – è prova essa stessa della coesione del gruppo: a garantire la quale concorrono molte precise norme che regolano i rapporti reciproci. La casistica è abbastanza minuta. Ovviamente è severamente proibito insultare gli altri avvocati e giudici nelle arringhe (st. 29). Ma sono significative nella stessa direzione le norme che obbligano i collegiati a rinunciare alla difesa se un cliente fa offesa a un altro giudice o avvocato (st. 30), e a patrocinare in modo corretto («fideliter»: st. 35). Non sorprende poi la presenza di norme relative alla correttezza nell'esercizio dell'attività di patrocinio o nell'attività consulente («ille cui facta erit commissio teneatur iurare de recta conscientia», ove *commissio* indica appunto l'affidamento di una causa per la redazione di un parere di merito; st. 34), e ovviamente di obblighi più genericamente morali di riservatezza («quod gesta in collegio predicto sint secreta», st. 14). Da tutto ciò discende, come per ogni corporazione, l'obbligatoria solidarietà materiale (verso il collegiato povero o ammalato [st. 25], verso i defunti [st. 27]) e morale. Non mancano in questo contesto neppure riferimenti a una socialità con risvolti mondani, nella regolamentazione degli obblighi connessi al matrimonio del giudice collegiato o di «filii, nepotes et pronepotes» («Quilibet de collegio teneatur honorare confratrem in actibus sposaliciis, tam pro se quam pro coniunctis», st. 28).

Il rispetto per gli altri si concretizza anche nell'ascolto reciproco. Ogni membro del collegio infatti può durante le sedute parlare pubblicamente («arengare seu concionare», come recita il testo, usando i vocaboli in uso per ogni assemblea), e deve essere ascoltato «pacifice et quiete» sinché non abbia finito (st. 3). Solo al priore spetta stabilire se l'oratore parla a vanvera, con vana retorica («frustatorie loqui»), e in tal caso lo interromperà.

Naturalmente, hanno un peso cruciale le norme di ammissione, per le quali sono stabiliti precisi requisiti. In via di principio, solo i veronesi sono ammessi («nullus qui non sit origine veronensis recipi possit», st. 16): l'ammissione al collegio è un premio per gli «scolares originarii veronenses», che con questo

⁴⁹ In un paio di statuti (st. 30 e 33) si parla in realtà di “priori”, al plurale: circostanza che potrebbe anche suggerire che nel redigere il testo del 1399 si siano tenuti presenti altri modelli di statuto, ove i responsabili fossero più d'uno; ma al riguardo non vi sono altri elementi.

⁵⁰ Lo si vince facilmente dal registro citato alla nota precedente.

obbiettivo luminoso «habent causam adiscendi» (st. 16). È richiesto infatti, per il futuro, un adeguato periodo di studio – cinque anni – presso uno *Studium generale* (non si fa menzione espressamente della laurea); il possesso di alcuni testi giuridici indispensabili, cioè l'intero *Corpus iuris civilis* e la *Summa* di Azzone (una norma che non ha tuttavia un valore retroattivo [st. 17]); e ovviamente il superamento di un esame, consistente nella recita della glossa accursiana a un testo del Codice o del Digesto, sorteggiato con 24 ore di anticipo (st. 15). Qualche vantaggio è inoltre previsto per i figli degli avvocati e dei giudici di collegio, che non debbono pagare le tasse d'entrata (st. 24).

Sono importanti poi i rapporti con l'esterno, e ovviamente in primo luogo con il comune cittadino, nel palazzo del quale il collegio sempre si riunirà; ed è nella «sala maior posita supra palatio dicte civitatis» che il candidato all'ammissione fa la sua prova d'ammissione (st. 15). Gli estensori dello statuto dimostrano piena consapevolezza delle trasformazioni istituzionali in atto nella «costituzione materiale» del comune cittadino. C'è precisa coscienza dell'importanza delle riunioni del «consilium maius» del comune di Verona, ma l'eventualità è sentita come abbastanza remota («quandocumque contingat maius consilium civitatis Veronensis fieri vel choadunari pro aliquibus peragendis»; st. 9). In tali occasioni dovrà esser presente il priore o il sindaco, ma piuttosto per tutelare il collegio che non per giovare al consiglio medesimo, e la circostanza è molto significativa degli umori francamente corporativi che animavano i redattori: non è in primo piano l'interesse politico o amministrativo della città, quanto piuttosto il prestigio del collegio dei giudici. Più usuale invece il rapporto con «rectores, officiales et alii sapientes deputati ad regimen et ad utilitatem comunis Verone» (st. 10), espressione che riecheggia la dizione *deputati ad utilia* che si veniva affermando a indicare la magistratura comunale più ristretta, quella che oggi definiremmo una giunta comunale.

Del resto, è proprio «in consilio XII», cioè nel consiglio ristretto costituito appunto dai Dodici *ad utilia*, che il 29 agosto 1399 lo statuto viene approvato dopo attento esame da parte del vicario podestarile, che risulta anche aver apportato alcune correzioni. All'atto sono presenti il sindaco del comune di Verona Francesco Merchanti e – ancora una volta – Iacopo Fabbri, menzionato come «advocatus comunis». Dopo avere redatto gli statuti, li approva in una veste diversa: gioca dunque due parti nella stessa commedia, e ci appare come il vero protagonista dell'intera operazione.

5. Le aggiunte quattrocentesche

Meritano un cenno ancora i documenti aggiunti nei decenni successivi a corredo dello statuto in vigore dal 1399, sulle ultime carte del manoscritto.

Il primo a intervenire sul manoscritto statutario fu il notaio del collegio Tommaso da Fane (*de Fanis*), che lo aveva in consegna. Il 20 dicembre 1420 egli rogò il verbale di una riunione del collegio dei giudici⁵¹ svoltasi nella cappella dei notai, nel palazzo del comune di Verona (doc. I): circostanza questa interessante, che dimostra verosimilmente il desiderio del collegio di riunirsi in un luogo prestigioso, adeguato all'importanza del consesso. Nell'occasione, si stabilì di usare la locuzione "bidello" anziché *preco* per indicare l'incaricato delle mansioni esecutive e si elesse Bruno del fu Iacopo dell'Isolo; inoltre, si regolarono alcune questioni del cerimoniale di ammissione (le caratteristiche dei guanti di pelle che i nuovi ammessi dovevano omaggiare, il rinfresco che dovevano offrire). Questo verbale, che Tommaso da Fane regolarmente sottoscrive in quanto «notarius et scriba» del collegio, occupa l'ultima carta (c. 12v) della struttura originaria del manoscritto; forse fu in quella occasione che si aggiunse il terzo fascicolo (le attuali cc. 13-16), destinato ad accogliere le ulteriori integrazioni, che nel Quattrocento furono tuttavia abbastanza poche. Proprio sul *verso* dell'ultima carta del manoscritto, infatti (c. 16v), una mano del tardo Quattrocento scrisse in mezzo al foglio a mo' di intestazione, dopo avere eseguito un'accurata rigatura, «Iudices advocati de collegio iudicum advocatorum Verone». È evidente l'intenzione, poi abbandonata, di scrivere qui una versione aggiornata della matricola dei giudici⁵², e anche con ogni probabilità di aggiungere un ulteriore fascicolo al codice. Poi si cambiò idea; e (per quanto sappiamo) solo qualche decennio più tardi, nel 1536, si procedette a riformare radicalmente lo statuto del collegio.

Dei provvedimenti aggiunti nel Quattrocento, i più importanti sono il IV, il V e il VII, tutti aggiunti nella seconda metà del secolo; essi ineriscono sia al prestigio culturale del collegio, sia a concreti problemi di funzionamento dell'amministrazione della giustizia che coinvolgono, in prima persona, i giudici veronesi.

In una data imprecisata, ma posteriore al 1458, fu trascritta nel codice statutario del collegio (con la data sbagliata 1350) la *Dum sollicitae*, la ben nota bolla con la quale papa Benedetto XII aveva concesso nel 1339 alla città di Verona di avere uno «Studium generale in utroque iure et artibus et medicina» (doc. IV). Sulla semplice base di questo privilegio, per lungo tempo l'erudizione cittadina ha sostenuto che nel corso del Trecento aveva effettivamente funzionato, a Verona, uno «Studium generale», sino a che Venezia non avrebbe imposto ai primi del Quattrocento la frequenza a Padova per tutti i

⁵¹ Ne abbiamo analizzato la composizione qua sopra, testo corrispondente a nota 34.

⁵² Forse traendola dall'elenco presente nel reg. 729, di ASVr, *Ufficio del registro*, qui sopra citato a nota 48.

sudditi⁵³. L'ipotesi è ora definitivamente rigettata, e si è anzi sottolineato opportunamente come la bolla di Benedetto XII riemerge nel dibattito culturale e politico cittadino in un momento ben preciso, attorno al 1440 (quando Verona, dopo la fine della guerra veneto-viscontea, ridiscute con Venezia i rapporti politici e istituzionali spuntando notevoli nuove concessioni) e sia poi trascritta con evidenza *in limine* a un elegante manoscritto degli statuti cittadini del Quattrocento (l'attuale codice CCI della Biblioteca Capitolare)⁵⁴. Anche i giuristi veronesi, dalla seconda metà del secolo in poi, condivisero l'opinione ormai corrente e anzi la alimentarono⁵⁵. Non è affatto escluso che essi avessero avuto notizia del fatto che in altre città non provviste di *Studium generale* attivo, ma in grado di vantare un antico privilegio papale al riguardo,

⁵³ Si veda per esempio il pur attento SANCASSANI, *Un manipolo di umanisti*, p. 31: nel 1966 egli afferma che «per volontà della repubblica di Venezia tacque e si spense l'università degli studi di Verona, promossa dagli Scaligeri e convalidata da un diploma di Benedetto XII (1339), per dare maggiore incremento allo Studio patavino». Va detto peraltro che anche le migliori sintesi di storia delle università in Europa hanno talvolta passivamente recepito l'idea della effettiva esistenza di questo o quello *Studium*, sulla base di una semplice concessione di fondazione (come nel caso di Verona) oppure prolungando indebitamente un funzionamento reale ma breve o brevissimo, come è accaduto per lo *Studium generale* di Treviso (che esistette effettivamente per alcuni anni fra il secondo e il terzo decennio del Trecento, ma che erroneamente si ritenne esser stato soppresso da Venezia ai primi del Quattrocento), o per quello di Cividale del Friuli. Cfr. al riguardo qualche considerazione in G.M. VARANINI, *Come si progetta uno Studium generale. Università, società, comune cittadino a Treviso (1314-1318)*, in *L'Università medievale di Treviso*, Treviso 2000, pp. 14-15. A proposito dell'obbligo per i sudditi delle città di Terraferma di frequentare l'Università di Padova – inesistente o non rispettato sistematicamente sino all'inoltrato Quattrocento, quanto meno dai cittadini veronesi –, cfr. qui sotto, nota 70 e testo corrispondente.

⁵⁴ G.P. MARCHI, *Per una storia delle istituzioni scolastiche pubbliche dall'epoca comunale all'unificazione del Veneto all'Italia*, in *Cultura e vita civile a Verona*, a cura di G.P. Marchi, Verona 1979, pp. 22-23; IDEM, *Un manoscritto degli statuti cittadini e il privilegio universitario veronese*, in *Gli Scaligeri 1277-1387*, pp. 543-544; CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, p. 36.

⁵⁵ Come ricorda Marchi (*Un manoscritto degli statuti cittadini*, cit. alla nota precedente), un ignoto membro del collegio degli avvocati appose successivamente, sul margine inferiore del f. 1v del citato manoscritto, una postilla del seguente tenore: «Nota quod in civitate Verone olim fuit studium generale, ut multi ignorant, ut notat Federicus de Senis suo consilio capitulo 30, quo dicit ista verba: ubi fiat ut legerem in civitate Verone, quod invenit legendo spectabilis dominus Albertus de Albertis doctor clarissimus, quod est nota dignum et singulare pro gloria nostri Collegii». Ovviamente, Alberto Alberti (e sulle sue orme l'ignoto postillatore) intese malamente l'inciso del giurista senese, giacché «legere in civitate Verone» non implica affatto l'esistenza dello *Studium generale*. La postilla è trascritta anche in *I manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona. Catalogo descrittivo redatto da don Antonio Spagnolo*, a cura di S. Marchi, Verona 1996, p. 253. Cfr. poi CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati*, p. 36.

come Piacenza, proprio in quei decenni era stato conferito al collegio dei giuristi lo *ius doctorandi*, e che anche il collegio veronese aspirasse a tale onore⁵⁶. Ma significativamente, quando alcuni decenni più tardi (nel 1536) si riformerà lo statuto del collegio, il testo della bolla sarà trasportato in apertura di codice, prima delle norme interne e della rubrica stessa; e in tale posizione la *Dum sollicitae* resterà anche nei manoscritti successivi.

Nel 1470, non sappiamo quanti anni dopo le ultime aggiunte, fu inserito nel codice degli statuti del 1399 un parere proveniente dagli *avogadori di comun*, vale a dire da una delle magistrature veneziane che potevano intervenire, in questioni di procedura, a proposito delle sentenze emesse dai podestà di Terraferma (doc. V). La materia è del tutto irrilevante (si parla di interiora di maiale), ma il punto era l'ammissibilità della richiesta di consiglio di savio (*consilium sapientis*) cioè del ricorso al parere tecnico di un consulente (obbligatoriamente appartenente al collegio) in presenza di una sentenza del vicario podestarile non ancora ratificata dal podestà cittadino.

Ancor più rilevanti in prospettiva, infine, sono le questioni sollevate nel luglio 1483 di fronte ai cosiddetti sindici inquisitori di Terraferma, da parte dei provveditori del comune di Verona Paolo Pompei e Zeno Turchi, interpreti in questo caso di un interesse comune di tutto quel ceto patrizio, che esprimeva a un tempo il consiglio cittadino e le sue magistrature (come appunto i provveditori) e il collegio dei giudici e avvocati (doc. VII). I sindici inquisitori di Terraferma sono la magistratura itinerante, che periodicamente percorre tutte le giurisdizioni dello stato «da Terra» per ascoltare le lamentele dei sudditi nei confronti dell'amministrazione veneziana; e questa "spedizione" del 1483, compiuta dai tre sindici Marco Sanudo, Pietro Vitturi e Giorgio Pisani (citati nel provvedimento trascritto nello statuto del collegio veronese) è proprio quella raccontata da Marin Sanudo (il futuro cronista, allora un ragazzo di diciott'anni che per la prima volta scopriva la Terraferma) nel suo meraviglioso *Itinerario*⁵⁷. Al centro dei reclami dei veronesi sta il rapporto cruciale tra l'attività giurisdicente dei giudici podestarili (lo *staff* che accompagnava il podestà veneziano) e le competenze del collegio dei giudici e avvocati di Verona. Non va infatti dimenticato che il collegio dei giudici veronesi esprimeva quattro dei sette giudici della curia podestarile, e inoltre quattro degli otto consoli che insieme con il podestà si occupavano dei giudizi criminali: era questo il cosiddetto privilegio del «consolato», che assicurava ai patrizi – ad esempio, se respon-

⁵⁶ Lo ricorda GILLI, *Les collèges de juristes en Italie centro-septentrionale*, testo corrispondente a nota 6; cfr. inoltre M. BOSCARELLI, *Il collegio dei giuristi di Piacenza dalle sue origini alla fine del sec. XVI*, Padova 1989, pp. 58-65.

⁵⁷ *Itinerario di Marin Sanuto per la Terraferma veneziana nell'anno MCCCCLXXXIII*, a cura di R. Brown, Padova 1847.

sabili di un delitto di sangue: eventualità tutt'altro che rara all'epoca – di essere giudicati da un collegio composto per metà da persone del proprio ceto e della propria città (con tanti saluti all'imparzialità). Dunque, che le competenze di questi giudici non venissero neppure in minima parte messe in discussione dai giudici che accompagnavano il podestà (che non erano veronesi) era essenziale per il ceto dirigente cittadino. Nel 1483 si chiese pertanto il rispetto rigoroso di una serie di norme dello statuto cittadino, che i giudici podestarili mettevano in discussione. Sono le prime avvisaglie di una questione, che nel secolo successivo, quando Venezia tentò di intervenire nei meccanismi nell'amministrazione della giustizia (avocando i processi al consiglio dei Dieci o modificando le procedure con l'introduzione del rito inquisitorio), sarà spesso all'ordine del giorno dei rapporti tra la Dominante e la città soggetta.

Non è ovviamente possibile affrontare, in questa sede, le complesse problematiche legate al rapporto tra giuristi, istituzioni e società nel Quattrocento veronese, tema sul quale non mancano ovviamente studi⁵⁸, ma che richiederebbe approfondimenti di notevole impegno. Anche da questi pochissimi cenni, tuttavia, risulta confermato quel forte municipalismo e quella capacità di mantenere una forte egemonia sul "sapere" giuridico nel contesto cittadino che sembra costituire un elemento comune nel rapporto tra i collegi dei giudici delle città venete non universitarie (Treviso e Vicenza⁵⁹, oltre a Verona) e le rispettive realtà di riferimento. Molto più complesso e molto più articolato è il rapporto tra collegi dei giudici e istituzioni cittadine in città come Padova o Pavia: per il semplice motivo che esistevano due distinti collegi (quello dei *doctores* dello Studio e quello dei giudici cittadini), che il numero degli esperti di diritto e la pervasività del loro ruolo era molto maggiore (Francesco Sforza soleva dire che a Pavia c'erano «più giudici che uomini»), e che il ruolo della cultura giuridica nel ricambio sociale fu nel Quattrocento (almeno a Pavia) estremamente incisivo⁶⁰. Inoltre in Lombardia, a differenza di quanto accade nello stato veneziano

⁵⁸ Oltre ai saggi classici di G. COZZI, come *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Roma 1980, indispensabili per l'inquadramento generale (si cfr. particolarmente le pp. 79 ss.; il saggio fu riedito in G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982), mi limiterò a rinviare al recente volume collettivo *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento* (cit. sopra, nota 2), e ivi al mio saggio *Bartolomeo Cipolla e l'ambiente veronese*, pp. 105-146.

⁵⁹ Studiati rispettivamente da B. BETTO, *I collegi dei notai, dei giudici, dei medici e dei nobili in Treviso (sec. XIII-XVI)*, Venezia 1981, e L. FAGGION, *Les seigneurs du droit dans la République de Venise: Collège des juges et société à Vicence à l'époque moderne (1530-1730 env.)*, Genève 1998, sia pure in riferimento a una diversa cronologia.

⁶⁰ Per Pavia, cfr. il quadro ricchissimo offerto da COVINI, «*La bilancia drita*», pp. 166-258 (cap. 3, «A Pavia: giuristi e magnati nella competizione cittadina e nei rapporti con lo stato ducale»), anche con spunti comparativi.

ove l'esclusivismo del patriziato lagunare sbarra la strada alle carriere politiche e pubbliche dei giuristi di Terraferma⁶¹ (tanto che anche a Padova si constata nella seconda metà del Quattrocento «l'assimilarsi dei dottori padovani alla classe politicamente ed economicamente dominante dei proprietari terrieri e in generale dei ricchi»⁶²), c'è una forte circolazione di uomini e di dottrine e una forte osmosi tra la corte visconteo-sforzesca, centro del potere politico, e i collegi dei giudici delle varie città, Pavia ovviamente *in primis*.

6. Cenni sulla redazione statutaria del 1536

Nel 1536 il collegio dei giudici e avvocati di Verona procedette ad una revisione dello statuto del 1399; come si è accennato sopra⁶³, si era pensato di farlo già qualche decennio prima, per poi lasciar perdere. Quando il collegio mise mano alla revisione, fece le cose per bene, predisponendo un manoscritto di grande eleganza (e la stessa scelta di un testo elegantemente scritto a mano invece che di un testo a stampa⁶⁴ è significativa, ancora una volta, del valore simbolico che si conferiva allo statuto). Il testo riformato delle *Constitutiones sacri collegii dominorum advocatorum Verone* (comprendente ben 51 rubriche), aperto dal testo della bolla di Benedetto XII, rimase in vigore sino alla fine dell'*ancien régime*⁶⁵.

Non è questa la sede per una discussione approfondita di questo statuto, che il Bertoldi nel 1868 si limitò a pubblicare. Assai più analitico e meglio organizzato di quello di 130 anni prima, ne conserva come è ovvio la struttura fondamentale. Non poteva essere diversamente, del resto, visto che l'organizzazione interna del collegio rimase immutata: cosicché quell'ampia porzione delle norme statutarie che regolavano il funzionamento degli organi dirigenti

⁶¹ Tra i quali peraltro ci sono consulenti prestigiosissimi e influenti che si occupano anche delle questioni dello Stato, come un Paolo di Castro: cfr. A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo delle Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, III (*Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*), t. 1, Vicenza 1980, pp. 577-650.

⁶² G. DE SANDRE, *Dottori, Università, comune nel Quattrocento*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 1 (1968), p. 40, cit. da F. DUPUISGRENET DESROUSSILLES, *L'Università di Padova dal 1405 al Concilio di Trento*, in *Storia della cultura veneta*, III, t. 2, p. 625.

⁶³ Cfr. testo corrispondente a nota 52.

⁶⁴ Scelta ovviamente possibile nella Verona del quarto decennio del Cinquecento, per quanto le tipografie attive all'epoca fossero – a quanto consta – ben poche.

⁶⁵ Editto anch'esso dal Bertoldi, costituisce oggi il ms. 2877 della Biblioteca Civica di Verona e apparteneva, come il manoscritto del 1399, alla raccolta dei conti Campostrini (che avevano acquisito anche i più importanti manoscritti degli statuti cittadini).

presenta sì specificazioni, affinamenti, precisazioni, ma nessuna novità sostanziale. Ma il clima sociale e politico, nell'inoltrato Cinquecento, era a Verona – come ovunque in Italia – notevolmente diverso rispetto alla fine del Trecento; e di questo non poteva non esservi l'eco nella vita di un collegio professionale così importante nella vita della città.

Il clima sociale era cambiato, perché anche a Verona come in molte altre città dell'Italia centro-settentrionale il dinamismo e la spinta propulsiva indotti dalla grandiosa trasformazione economica e sociale innescatasi con l'età comunale andarono rallentando, sino ad esaurirsi, nel corso del Quattrocento e del primo Cinquecento. Come è ormai noto, in realtà a Verona l'economia manifatturiera mantenne a lungo la sua vitalità nel Quattrocento, e il "ritorno alla terra" fu lento (né significò di per sé assenza di spirito imprenditoriale, ché anzi l'agricoltura veronese in età moderna fu viva e capace di innovare, non ripiegata sulla rendita); e anche il ricambio sociale e la cooptazione all'interno del ceto patrizio in formazione delle famiglie inurbate dal contado, o immigrate dalla Lombardia o dal Trentino, proseguirono senza sosta. Di pari passo andò l'evoluzione delle istituzioni municipali: tendenziale e progressiva chiusura del ceto dirigente, certo, ma niente libri d'oro e fedi di nobiltà, nel consiglio cittadino di Verona. E tuttavia, lo spirito del tempo andava nel Cinquecento nella direzione della difesa del privilegio nobiliare, del privilegio aristocratico, del rifiuto delle *artes mechanicae*. In un organismo ontologicamente conservatore come una corporazione di giuristi, questo non poteva non avere contraccolpi⁶⁶.

Anche il clima politico si era sostanzialmente modificato, perché nell'arco di più di un secolo – e alcuni indizi sono stati menzionati a proposito dei provvedimenti che furono aggiunti, lungo il Quattrocento, allo statuto del 1399 – strutture e uomini dell'amministrazione della giustizia si erano pur lentamente trasformati, a Verona e nel Veneto. Anche in questo campo, le linee di fondo rimasero a lungo salde, e con esse il ruolo cruciale che il collegio dei giudici e avvocati svolgeva

⁶⁶ Su questo processo di grande complessità mi limito qui a rinviare per il Cinquecento alla sintesi di P. LANARO SARTORI, *Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, società*, Torino 1992, e per la fase precedente ad alcune mie ricerche: *Élites cittadine e governo dell'economia tra comune, signoria e 'stato regionale': l'esempio di Verona*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Petti Balbi, Napoli 1996, pp. 135-168; *Polemiche su nobiltà e nobilitazione. Una frottola contro alcuni patrizi veronesi creati cavalieri da Federico III nel 1452*, in *Per Alberto Piazzi. Scritti offerti nel cinquantunesimo di sacerdozio*, a cura di C. Albarello, G. Zivelonghi, Verona 1998, pp. 381-409; *Aristocrazie, stati regionali, poteri locali nell'Italia centro-settentrionale del Trecento e Quattrocento*, in *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, a cura di R. Bordone, Roma-Bari 2003, pp. 121-191. Ivi i rinvii alle ricerche classiche e imprescindibili di Angelo Ventura, Marino Berengo, Claudio Donati.

nella macchina giudiziaria a livello cittadino. L'amministrazione della giustizia, nella Verona del Quattrocento, continuò infatti ad essere imperniata sulle istituzioni municipali, con il podestà al vertice. Quattro dei sette giudici della curia podestarile erano giudici di collegio; collegiati erano i periti cui si ricorreva per il consiglio di savio; ed erano espressi dal collegio quattro degli otto consoli preposti all'amministrazione, insieme con il podestà, della giustizia penale. E ovviamente gli statuti cittadini, che il podestà veneziano giurava entrando in carica, erano il punto di riferimento imprescindibile, superiore a tutte le altre fonti di diritto nella gerarchia. Dunque, anche quando le magistrature veneziane presero a interessarsi più attivamente dell'amministrazione della giustizia in Terraferma, anziché limitarsi a svolgere una funzione arbitrale tendenzialmente passiva, ci volle del tempo, e occorsero schermaglie faticose e lunghe trattative con gli smalzati giuristi veronesi, perché gli *Avogadori* o gli *Auditores novi sententiarum* veneziani svolgessero un ruolo più incisivo; tant'è vero che, a partire dagli anni Settanta-Ottanta del Quattrocento, il governo veneziano tentò la "scorciatoia" dell'ampliamento dello spettro d'azione, rispetto al governo della Terraferma e anche all'amministrazione della giustizia, del Consiglio dei Dieci. Fu nel secolo successivo, tuttavia, in un contesto politico molto diverso, e di fronte a una forte recrudescenza della violenza aristocratica, che si tentò davvero di incidere nel profondo; si arrivò anche a provvedimenti eccezionali, giungendo dopo il 1580 a «estendere alle più importanti corti periferiche» (compresa dunque la corte podestarile di Verona) «l'impiego del rito dei Dieci, che concede ogni genere di segretezza ai testimoni citati e l'assenza di un avvocato a difesa»⁶⁷. Questa tematica, che qui ho riassunto in termini tanto schematici da essere quasi caricaturali rispetto alle straordinarie ricerche di Gaetano Cozzi e dei suoi allievi (in particolare Claudio Povoletto e Alfredo Viggiano⁶⁸), costituisce lo sfondo del secondo aspetto che analizzerò brevemente in riferimento agli statuti del collegio veronese dei giudici e avvocati riformati nel 1536, e successivamente rispetto all'uso che dello statuto fanno avvocati e giudici della seconda metà del Cinquecento e del primo Seicento (così come risulta dalle copie private dello statuto corporativo).

Gli organi dirigenti continuarono ad essere costituiti dal priore, eletto annualmente, dai tre consiglieri, dal sindaco, dal notaio cancelliere e dal bidello. Il testo fu profondamente revisionato. In questa sede, ci soffermiamo sulle

⁶⁷ M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2008, p. 115.

⁶⁸ Per quanto sopra cfr. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, cit.; e scegliendo nell'amplessima bibliografia successiva A. VIGGIANO, *Giustizia, disciplina, ordine pubblico, in Storia di Venezia*, VI (*Dal Rinascimento al Barocco*), a cura di G. Cozzi, P. Prodi, Roma 1994, pp. 825-857; *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. Chiodi, C. Povoletto, voll. I-II, Verona 2004.

modifiche più incisive, e in particolare su due questioni di cruciale importanza: le clausole di ammissione al collegio, e la questione delle cause da rimettere al consiglio di savio⁶⁹.

La prima questione è trattata dagli st. 13 («Qui admitti non possint in Collegium nisi cum dispensatione, et in quibus fieri possit») e 14 («Quod comitatensis etiam civis ex privilegio non possit admitti ad Collegium nisi cum dispensatione et qualiter dispensetur»). Mentre restano sostanzialmente immutati, rispetto alla redazione del 1399, i requisiti fiscali e di residenza (gli abitanti del distretto, anche se nominati «cives ex privilegio», subiscono però notevoli limitazioni), di età (25 anni) e quelli generici di buona condotta, vengono precisate meglio le norme relative al titolo di studio. È prescritto infatti un periodo di studio di 7 anni e l'esibizione del privilegio di dottorato «Padue solemniter celebratum». Una clausola di questo genere costituisce una novità, rispetto al Quattrocento. Fu soltanto nella seconda metà di quel secolo, infatti, che il patriziato veronese si orientò in modo definitivo ed esclusivo verso Padova per gli studi dei propri rampolli, e piuttosto per una scelta che non per una imposizione del governo veneziano. Ancora negli anni Cinquanta del Quattrocento, in effetti, alcune ducali veneziane stigmatizzano l'atteggiamento di «nonnulli presumptuosi» studenti che preferiscono le alternative di Bologna e di Ferrara allo *Studium* padovano, non ancora divenuto a tutti gli effetti università di stato⁷⁰. Sono invece introdotte norme piuttosto rigide per i requisiti di nascita (gli illegittimi possono essere accolti a maggioranza qualificata), e soprattutto riguardo all'esercizio di attività considerate ignobili. Non può pertanto essere ammesso chi «personaliter ipse, vel eius maiores usque ad avum paternum inclusive aut eius frater cum quo tamen steterit in comunione vel in eadem domo» abbia esercitato «artem mechanicam, ruralem, fabrilem, manualementem» o genericamente «vilem», con l'eccezione ovviamente della *laudabilis ars* notarile, e della *ars draperiorum*; ma per quest'ultima con riserva, giacché occorre valutare «secundum conditionem personarum ac exercitium earum». In assenza di questi requisiti, il corpo collegiale può derogare, ma a maggioranza qualificata e attentamente differenziata: sono necessari ad esempio i 5/6 di consensi se il candidato ha vissuto in comunione di beni con un fratello che abbia esercitato mestieri ignobili, e a scalare i 4/5 se si tratta del padre e i 3/4 se si tratta dell'avo. Per tutte queste votazioni si procede «ad ballotas et non per voces», quindi con voto segreto e non palese: circostanza anche questa significativa della delicatezza della questione.

⁶⁹ Mi riferisco all'edizione di BERTOLDI, *Due statuti*, pp. 27 ss., senza citazioni puntuali.

⁷⁰ DUPUISGRENET DESROUSSILLES, *L'Università di Padova dal 1405 al Concilio di Trento*, p. 617; D. GALLO, *Università e signoria a Padova dal XIV al XV secolo*, Trieste 1998, p. 50; VARANINI, «*Nonnulli presumptuosi*», pp. 211 ss.

Assai più circostanziati e precisi sono poi i requisiti di carattere culturale previsti per l'ammissione, sia per quanto riguarda l'esame (con l'assegnazione, alla mattina, del *punctum* da trattare – scelto a sorte tra 50 leggi «ex sexto libro Codicis», imbussolate – 24 ore più tardi, durante le quali il candidato potrà ricevere le visite soltanto dei parenti) sia per quanto riguarda il corredo bibliografico. Il futuro avvocato o giudice collegiato deve infatti possedere «iure proprio vel ad usum perpetuum», vale a dire in piena proprietà o in godimento vita natural durante, «totum Corpus iuris civilis», la *Summa* di Azzone, le letture di Bartolo «super toto corpore iuris» e quelle di Paolo di Castro (dunque di uno dei grandi maestri quattrocenteschi dello Studio di Padova), il codice di diritto canonico e la *Summa* dell'Ostiense o di Goffredo.

7. *Le copie private degli statuti cinquecenteschi*

A quanto consta, gli statuti del collegio riformati nel 1536 non furono stampati; anche per questo, ne furono tratte numerose copie manoscritte, nella seconda metà del secolo e nei successivi. Alcune di queste sono confluite nella Biblioteca Civica di Verona e consentono, a conclusione di queste note, un veloce accertamento sulle materie alle quali i proprietari (in genere sconosciuti) prestarono maggior attenzione, postillando il testo o selezionando e trascrivendo deliberazioni successive alla promulgazione dello statuto. Si tratta, in breve, di tre aspetti: l'orgoglio della corporazione, e i due problemi – già accennati e ricorrenti – dell'attività consulente e dei requisiti di ammissione al collegio. Ne accenno, procedendo schematicamente per punti, limitandomi qui ai manoscritti del Cinquecento e Seicento e trascurando quelli più tardi; ma non senza aver ricordato che ancora alla fine del Settecento, poco prima del definitivo collasso della compagine statale della Terraferma veneta, gli statuti del collegio venivano trascritti e autenticati⁷¹.

– In una copia dello statuto cinquecentesco risalente probabilmente agli anni Sessanta o Settanta, e forse appartenuta a un giudice della famiglia Malfatti⁷², si trascrive una deliberazione del collegio del 1573, con la quale si tentava di arginare la tendenza ad abbandonare (a favore del più semplice

⁷¹ Redasse una copia autentica nel 1793 Alvise Bordone, notaio pubblico e cancelliere del collegio dei giudici e avvocati (BCVr, ms. 2882). Anche il ms. 1086 e il ms. 1712 sono copie settecentesche delle *Constitutiones sacri collegii dominorum advocatorum* (con identico titolo).

⁷² BCVr, ms. 1146, cc. 26, n.n. bianche le cc. 1r-5v e 24r-26v; sulla c. 1r, oltre alla segnatura archivistica, le scritte «A. 1573» e «Statutum collegii clarissimorum dd. Iudicum advocatorum comunis Verone». Inserito dentro, un foglietto ripiegato relativo alla famiglia Malfatti (con quote d'estimo dal 1502).

nome di collegio degli avvocati) la denominazione di “collegio dei giudici e avvocati”, vantato «non immerito» dalla corporazione veronese, dato che tutti gli appartenenti possono esercitare la funzione giurisdicente («cum omnes in eo existentes de quocumque summa et causa civili in urbe iudicent»), che il collegio esprime metà dei giudici che compongono la curia del podestà che esercita il *merum imperium*, e inoltre che spesso il collegio veronese esercita funzioni arbitrali «ad exteras nationes». Un forte interesse per la storia del collegio ebbe poi – ancora nel tardo Cinquecento – l’estensore dell’attuale ms. 1125 della Biblioteca Civica di Verona, *Copia delli statuti del collegio de’ leg-gisti di Verona*⁷³. Anch’egli trascrisse il privilegio papale del 1339, mostrando di essere a conoscenza degli eventi politici del momento; annota infatti, sulla base della *Storia dei papi* del Platina, che il papa concesse il vicariato pontificio a Mastino II della Scala «a quo forte hoc privilegium impetratum». Come si è accennato sopra, il compilatore ebbe tra le mani un registro antico del collegio, precedente allo statuto del 1399, dal quale copiò alcuni importanti documenti, e trascrisse inoltre una scelta di statuti del 1399 (il X, il XVI, il XVII, il XXVII); inserì poi alcuni appunti relativi a membri del collegio nel Quattrocento, scelti con una certa cognizione di causa visto che individua nomi eminenti come quelli di Maggio Maggi, Pierfrancesco Giusti, Alcardo Gafforini, Bernardo Brenzoni. Infine, trascrisse ovviamente lo statuto vigente, corredato da una matricola risalente al 1541.

– A tutti interessa la questione dei *consilia sapientis*. L’estensore del manoscritto forse appartenuto ai Malfatti ha consapevolezza dei problemi di funzionamento del sistema, e trascrive i provvedimenti mediante i quali il priore del collegio usava raccogliere le informazioni sulla quantità e sulla qualità delle cause affidate alla consulenza dei singoli componenti del collegio, e sulla tempistica di predisposizione dei pareri («tempus expeditionis»)⁷⁴. Anche per l’estensore del ms. 1125 il problema è cruciale, nella prospettiva dei rapporti con Venezia; al riguardo egli trascrive una lettera dell’avogadore di Comun veneziano Agostino Basadonna, indirizzata al podestà di Verona Domenico Dolfin nel marzo 1591⁷⁵. Qualche decennio dopo, Benedetto Dal Pozzo – appartenente a una famiglia che si sarebbe resa benemerita nella storia del collegio, grazie (poco più avanti nel tempo) all’attività erudita di Giulio Dal Pozzo che si occupò a fondo delle vicende biografiche dei giuristi veronesi⁷⁶ –,

⁷³ BCVR, ms. 1125, cc. 52, delle quali scritte e numerate le cc. 1-27; a c. [41r] una matricola.

⁷⁴ BCVR, ms. 1146, cc. 22r-23r.

⁷⁵ BCVR, ms. 1125, c. 25r.

⁷⁶ G. DAL POZZO, *Collegii veronensis iudicum advocatorum doctrina, natalibus, honoribusque illustrium elogia a Iulio Puteo eiusdem collegii conscripta*, Verona 1653.

una volta entrato nel collegio (1623) redasse una copia dello statuto in calce alla quale inserisce una serie di deliberazioni del consiglio e riflette ancora una volta sulla «*practica decidendi causas decidendas consilio sic remissas*»⁷⁷.

– Quanto, infine, alle norme di ammissione, ci si continua a rimuginare sopra, lungo tutto il Cinquecento. Nell'attuale ms. 1117 della Biblioteca Civica un ignoto avvocato trascrisse integralmente lo statuto del 1536, lasciando un ampio spazio bianco proprio nella pagina che conteneva lo st. XIII, relativo alle ammissioni, con l'intenzione di apporvi qualche annotazione o commento⁷⁸. Ma soprattutto, nel 1583 il giurista Annibale Rocchi pubblicò presso il tipografo Girolamo Stringari, dedicandolo al noto patrizio veronese Camillo Cappella, un interessante opuscolo, dal titolo *Considerationes super defectibus impediensibus, quod quis non possit admitti ad collegium dominorum advocatorum Veronae*⁷⁹. Ben 28 pagine (anche se di non grande formato) per commentare le poche righe che compongono quel capitolo; con una impaginazione che fa il verso alle stampe dei grandi testi giuridici che gli avvocati veronesi usavano quotidianamente (poche parole di testo per ogni pagina, e tutt'intorno una serie di glosse nelle quali il Rocchi fa sfoggio della sua vastissima erudizione, a prova dell'importanza grandissima che si annettava al tema). Fra le tante annotazioni interessanti, si può qui segnalare la recisa chiusura ad una considerazione non infamante di chi commercia il denaro, i *campsores* o cambiatori, assimilati a tutti i «*mercatores et artifices tenentes apothecam*» (si parla naturalmente delle professioni del padre o dei parenti dell'aspirante avvocato⁸⁰), e viceversa l'imbarazzo col quale si ammette la possibilità che esistano «*honorati et laudabiles draperii*»; oppure il rigore con il quale si impone un settennio di studi a Padova come requisito per l'ammissione, inasprendo dunque i requisiti rispetto al passato.

⁷⁷ BCVR, ms. 870, di cc. 50.

⁷⁸ BCVR, ms. 1117, di cc. 22.

⁷⁹ Il testo (conservato presso BCVR, segnatura CV 492, e presso la Biblioteca del Seminario) fu ripubblicato nel 1653, a prova della perdurante attualità del tema. Si conserva anche il manoscritto del Rocchi (BCVR, ms. 488, «*Considerationes super cap. XIII statutorum Collegii advocatorum Verone*», cc. 34).

⁸⁰ «*Etiam si campsores et argentarii sint, sunt viles de iure comuni et tanquam tales repelluntur ab officiis et honoribus*» (anche se sono cambiatori o orefici, restano mestieri vili secondo il diritto comune, e in quanto tali sono esclusi dagli uffici e dagli onori; p. 12r).